

fuori della zona geografica per cui sono stati rilasciati —, né quelli ottenuti o attivati mediante l'indicazione di un falso nome e di un falso recapito, né quelli che siano stati utilizzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne consenta l'utilizzazione unicamente a fini privati.

2) L'art. 3, n. 2, della direttiva 98/84 non osta ad una normativa nazionale che impedisca l'utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri, ivi compresi quelli ottenuti o attivati mediante l'indicazione di un falso nome e di un falso recapito, ovvero quelli utilizzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne consenta l'utilizzazione unicamente a fini privati, atteso che una normativa di tal genere non ricade nel settore coordinato da tale direttiva.

3) L'art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che

— esso osta ad una normativa di uno Stato membro per effetto della quale siano illecite l'importazione, la vendita e l'utilizzazione, nello Stato membro medesimo, di dispositivi di decodificazione stranieri che consentano l'accesso ad un servizio codificato di radiodiffusione via satellite proveniente da un altro Stato membro contenente oggetti protetti dalla normativa di tale primo Stato,

— tale conclusione non è inficiata né dalla circostanza che il dispositivo di decodificazione straniero sia stato ottenuto o attivato mediante l'indicazione di una falsa identità e di un falso recapito, con l'intento di eludere la restrizione territoriale in questione, né dalla circostanza che tale dispositivo venga utilizzato a fini commerciali pur essendo riservato ad un uso a fini privati.

4) Le clausole insite in un contratto di licenza esclusiva concluso tra un titolare di diritti di proprietà intellettuale ed un ente di radiodiffusione costituiscono una restrizione alla concorrenza vietata dall'art. 101 TFUE laddove impongano a detto ente l'obbligo di non fornire dispositivi di decodificazione che consentano l'accesso agli oggetti protetti del titolare medesimo ai fini della loro utilizzazione al di fuori del territorio oggetto del contratto di licenza stesso.

5) L'art. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretato nel senso che il diritto di riproduzione si estende ai frammenti transitori delle opere nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, a condizione che tali frammenti contengano elementi che siano espressione della creazione intellettuale propria degli autori interessati, ove, al fine di verificare la sussistenza di tali elementi, occorre esaminare l'insieme composto dei frammenti simultaneamente riprodotti.

6) Gli atti di riproduzione del genere di quelli oggetto del procedimento C-403/08, effettuati nella memoria di un decodificatore

satellitare e su uno schermo televisivo, rispondono ai requisiti indicati all'art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e possono essere quindi compiuti senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore di cui trattasi.

7) La nozione di «comunicazione al pubblico», di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, dev'essere interpretata nel senso che comprende la trasmissione di opere radiodiffuse, per mezzo di uno schermo televisivo ed altoparlanti, ai clienti presenti in un bar-ristorante.

8) La direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e di diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, dev'essere interpretata nel senso che essa non incide sulla liceità di atti di riproduzione effettuati nella memoria di un decoder satellitare e su uno schermo televisivo.

(¹) GU C 301 del 22.11.2008.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-302/09) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuti in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia — Sgravi degli oneri sociali — Recupero)

(2011/C 347/03)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, e G. Aiello, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa assunzione, entro il termine previsto, dei provvedimenti necessari per conformarsi agli artt. 2, 5 e 6 della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali [notificata con il n. C(1999) 4268] (GU 2000, L 150 pag. 50)

Dispositivo

- 1) *La Repubblica italiana, non avendo adottato, nei termini stabiliti, tutte le misure necessarie a recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 5 di detta decisione.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 256 del 24.10.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 ottobre 2011 —
Commissione europea/Repubblica portoghese**

(Causa C-493/09) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Artt. 63 TFUE e 40 dell'Accordo SEE — Libera circolazione dei capitali — Fondi di pensione esteri e nazionali — Imposta sulle società — Dividendi — Esenzione — Differenza di trattamento)

(2011/C 347/04)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e M. Afonso, agenti)

Convenuto: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e H. Ferreira, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 63 TFUE e dell'art. 40 SEE — Restrizioni ai movimenti di capitali — Fondi di pensione esteri e nazionali — Dividendi — Imposizione — Differenza di trattamento

Dispositivo

- 1) *La Repubblica portoghese, avendo riservato il beneficio dell'esenzione dall'imposta sulle società ai soli fondi di pensione residenti nel territorio portoghese, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 63 TFUE e 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992.*
- 2) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 37 del 13.2.2010.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 6 ottobre 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dall'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Austria) —
Astrid Preissl KEG/Landeshauptmann von Wien**

(Causa C-381/10) (¹)

[Politica industriale — Igiene dei prodotti alimentari — Regolamento (CE) n. 852/2004 — Installazione di un lavabo nelle toilette di un locale in cui sono commercializzati prodotti alimentari]

(2011/C 347/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Parti

Ricorrente: Astrid Preissl KEG

Convenuto: Landeshauptmann von Wien

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Interpretazione dell'allegato II, capitolo 1, n. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 852, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139, pag. 1) e in particolare della parola Handwaschbecken (lavabo per il lavaggio delle mani) contenuta nella versione tedesca della suddetta disposizione — Decisione amministrativa con la quale uno Stato membro ordina l'installazione di un lavabo attrezzato con materiale per il lavaggio e l'asciugatura delle mani nelle toilette di un caffè

Dispositivo

L'allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 852, sull'igiene dei prodotti alimentari, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non richiede che i lavabi in essa previsti debbano essere destinati esclusivamente al lavaggio delle mani, né che il rubinetto e il sistema di asciugatura debbano poter essere utilizzati senza contatto con le mani.

(¹) GU C 274 del 9.10.2010.